

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è finalizzato all'attuazione della decisione-quadro del Consiglio 2003/568/GAI in materia di corruzione nel settore privato, in ossequio alla delega contenuta nell'articolo 19 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015).

La necessità di provvedere all'attuazione della decisione-quadro in esame nasce dall'esigenza, più volte evidenziata dalla Commissione europea, di conformarsi ai principi stabiliti dagli articoli 7 e 8 della Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata dall'Italia con legge 28 giugno 2012 n. 110, che prevedono l'introduzione rispettivamente delle fattispecie di corruzione attiva e passiva nel settore privato, richiamate nei lavori della Commissione Greco sulla corruzione.

La fattispecie della corruzione tra privati è prevista dall'articolo 2635 del codice civile, a norma del quale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena è prevista a carico di chi dà o promette danaro o altre utilità.

Rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie della corruzione tra privati richiesti dalla delega, in relazione a quanto previsto dall'articolo 2 della decisione quadro, l'art. 2635 del codice civile configura la stessa come reato proprio, esclusivamente a carico di soggetti aventi posizioni apicali nella società, escludendo tutti coloro che prestano attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nella società. La norma non contempla, inoltre, l'offerta e la sollecitazione di un indebito vantaggio ed omette il riferimento agli intermediari.

Il presente schema di decreto legislativo mira a rendere la normativa interna pienamente conforme alle previsioni della decisione-quadro, così come recepite nei principi di delega, di cui agli artt. 2 (che definisce come illecito penale le condotte di corruzione attiva e passiva nel settore privato), 3 (istigazione), 4 (sanzioni), 5 e 6 (responsabilità delle persone giuridiche e relative sanzioni).

Nello specifico, lo schema di decreto legislativo si compone di tre titoli e di sette articoli.

L'art. 1, contenuto nel titolo I relativo alle disposizioni generali, declina l'oggetto dello schema di decreto legislativo, che è rappresentato dall'attuazione nell'ordinamento interno delle disposizioni della decisione quadro

2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

Il titolo II dello schema di decreto, relativo alle modifiche della disciplina della corruzione tra privati, comprende gli articoli da 2 a 6.

L'articolo 2 modifica la rubrica del titolo XI del libro V del codice civile, aggiungendo la dicitura "altri enti privati", in allineamento con la nuova formulazione dell'art. 2635 del codice civile di cui all'articolo 3 dello schema di decreto.

L'articolo 3 modifica la fattispecie incriminatrice del reato di corruzione tra privati. Esso interviene sull'articolo 2635 del codice civile, piuttosto che inserire la predetta fattispecie nel codice penale, in ossequio alla previsione contenuta nel punto a) della delega, che impone di tenere conto delle disposizioni incriminatrici già vigenti.

Coerentemente con la struttura del reato di cui all'articolo 2635 del codice civile, vengono modificati il primo e il terzo comma.

In particolare, il primo comma relativo alla corruzione passiva, nella nuova formulazione, include tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati, in coerenza con il principio generale in materia di reati societari, di cui all'articolo 2639 del codice civile, relativo all'estensione delle qualifiche soggettive al soggetto qualificato dalla giurisprudenza come "amministratore di fatto". Il terzo comma, relativo all'ipotesi speculare della corruzione attiva, prevede la punibilità allo stesso titolo del soggetto "estraneo", ovvero di colui che, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, riguardante quest'ultimo all'ipotesi in cui il fatto sia commesso da chi è soggetto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al primo comma.

Vengono ulteriormente ampliate, in ossequio ai principi di delega, le condotte attraverso cui si perviene all'accordo corruttivo, includendo nella corruzione passiva anche la sollecitazione del danaro o altra utilità non dovuti da parte del soggetto "intraneo", qualora ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto; ed estendendo altresì la fattispecie di corruzione attiva all'offerta delle utilità non dovute da parte dell'estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto "intraneo". Inoltre, tra le modalità della condotta, sia nell'ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista la commissione della stessa per interposta persona, che dà luogo, ai sensi dell'articolo 110 del codice penale, anche alla responsabilità dell'intermediario medesimo.

Si segnala, inoltre, che, in attuazione della delega e in ossequio alla nozione allargata di "persona giuridica" contenuta nella decisione quadro, relativa a qualsiasi soggetto giuridico collettivo di natura privata, nella riformulazione

della fattispecie incriminatrice si fa riferimento all'appartenenza dell' "intraneo" a "società o enti privati".

La finalità di entrambe le condotte, attiva e passiva, viene individuata nel compimento o nell'omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà posti a carico dell' "intraneo", con esclusione della fattispecie di corruzione impropria, ovvero finalizzata al compimento di atti del proprio ufficio.

Infine, viene modificato il sesto comma dell'art. 2635 del codice civile, mediante l'aggiunta delle parole "o offerte", all'espressione "utilità date o promesse", al mero fine di coordinare il quinto comma relativo alla confisca, come introdotto dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 202, attuativo della direttiva n. 2014/42, con la nuova configurazione della fattispecie incriminatrice.

L'articolo 4 dello schema di decreto introduce l'articolo 2635 *bis* del codice civile, che prevede la fattispecie dell'istigazione alla corruzione tra privati, sia dal lato attivo (primo comma), che dal lato passivo (secondo comma). In particolare, il primo comma sanziona chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un soggetto "intraneo", affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Il secondo comma prevede la punibilità dell' "intraneo", che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Per evidenti ragioni di proporzionalità, la pena prevista per l'ipotesi base dovrà essere ridotta di un terzo. Si procede anche in questo caso a querela della persona offesa.

L'ipotesi del favoreggiamento non è stata espressamente prevista per il reato di corruzione tra privati, in quanto già disciplinata in via generale dal codice penale negli articoli 378 (Favoreggiamento personale, che punisce chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dai casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti) e 379 (Favoreggiamento reale, che punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648 *bis* e 648 *ter* aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato).

L'articolo 5 dello schema di decreto introduce l'articolo 2635 *ter* del codice civile, relativo alle pene accessorie, prevedendo che la condanna per i reati di cui all'articolo 2635 e all'articolo 2635 *bis* importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32 *bis* del codice penale, e dunque a prescindere dai limiti sanzionatori previsti dalla disposizione generale.

L'articolo 6 modifica l'articolo 25 *ter* lettera s bis) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con riferimento al profilo della responsabilità delle persone giuridiche in relazione al delitto di corruzione tra privati, stabilendo, per l'ipotesi

di corruzione prevista dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, per quella di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635 *bis* del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Al riguardo si osserva che i principi e criteri di delega di cui all'art. 19 della legge di delegazione europea 170/2016, in particolare la lett. e) di tale articolo, dispongono che sia prevista la responsabilità delle persone giuridiche in relazione al reato di corruzione tra privati. Tale statuizione, letta alla luce degli ulteriori principi di delega e della decisione quadro, depone per l'inclusione anche dell'istigazione, quale modalità di realizzazione del delitto di corruzione tra privati, tra le ipotesi in ordine alla quale prevedere la responsabilità amministrativa dell'ente di appartenenza del corruttore.

La minore gravità di detti casi giustifica una sanzione meno severa rispetto a quella prevista per la fattispecie base.

Non si è invece ritenuto di estendere la responsabilità dell'ente per i delitti di favoreggiamento in relazione alla corruzione tra privati da parte dell'estraneo di cui al terzo comma dell'art. 2635 c.c., attesa la mancata previsione di tale ipotesi nei principi di delega contenuti nella legge n. 170/2016. Il tenore letterale della disposizione sopra richiamata, infatti, facendo esclusivo riferimento al reato di corruzione tra privati, non consente tale estensione, atteso che trattasi di autonome fattispecie criminose, aventi diverso oggetto giuridico.

Si segnala, poi, che l'articolo 25 *ter* comma 1 del predetto decreto legislativo, è stato modificato dall'articolo 12, comma 1, lett. a), della legge 27 maggio 2015, n. 69, nel senso che, in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le sanzioni pecuniarie enunciate di seguito. Invero, l'ambito soggettivo della responsabilità dell'ente per questo tipo di reati è stato esteso pure a coloro che non rivestono posizioni apicali, eliminando anche il riferimento all'omessa vigilanza in conformità agli obblighi connessi alle funzioni svolte dai soggetti preposti, previsto nell'originaria formulazione.

La formulazione odierna appare esaustiva, essendo comunque i criteri di imputazione della responsabilità riconducibili agli ordinari parametri già compiutamente disciplinati agli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 231/2001, che sanciscono in via generale la responsabilità dei soggetti in posizione apicale e non apicale dell'ente, e l'assunzione di adeguati modelli organizzativi nell'ente come causa di esclusione della responsabilità per omessa vigilanza.

Nel titolo III relativo alle disposizioni finali, è incluso l'articolo 7, che prevede che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

Si segnala, infine, che l'articolo 7 della decisione quadro relativo alla competenza, non necessita di trasposizione, essendo la materia regolata in via generale dagli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 del codice penale.

Il paragrafo 1 lettera a) trova attuazione nell'articolo 6 codice penale, il quale stabilisce che chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana e che il reato si considera tale, quando l'azione o l'omissione è avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato, ovvero quando in esso si è verificato l'evento.

Il paragrafo 1 lettera b) trova attuazione nell'articolo 9 secondo comma del codice penale, che dispone che se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di durata inferiore nel minimo a tre anni, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa.

Quanto all'ipotesi di cui al paragrafo 1 lettera c), relativo al reato commesso a vantaggio di una persona giuridica la cui sede principale è situata nel territorio di detto Stato membro, essa non trova applicazione nel nostro ordinamento, nel rispetto di quanto previsto nel successivo paragrafo 2, ai sensi del quale uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze le norme sulla competenza, e in particolare, quelle di cui al paragrafo 1 lettera b) e c).

Relativamente a tale ipotesi, trova applicazione il paragrafo 4 dell'articolo 7, a norma del quale gli Stati membri che decidono di applicare il paragrafo 2 ne informano il segretariato generale e la Commissione e specificano, se necessario, per quali casi o circostanze specifici si applica la decisione.